REGOLAMENTO (CEE) N. 2923/82 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1982

che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 per quanto riguarda i metodi di denaturazione del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/82 (4), nonché il regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/82, prevedono misure particolari per favorire con vendite a prezzo ridotto lo smaltimento di latte scremato in polvere per l'alimentazione dei suini e del pollame; che le formule di denaturazione del latte scremato in polvere indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77 permettono fra l'altro l'utilizzazione di tale prodotto nell'alimentazione dei suinetti; che il risultato delle vendite sinora effettuate non consente di conseguire l'obiettivo prefisso, di smaltire cioè nel 1982 un quantitativo sufficientemente cospicuo; che sarebbe opportuno diminuire il prezzo di cessione, pur escludendo la sostituzione dei quantitativi di latte scremato venduti sulla base dei suddetti regolamenti a quelli smaltiti ad un prezzo più elevato nel quadro del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 232/82 (7); che occorre pertanto adattare in conformità le formule di denaturazione e le relative disposizioni;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 368/77 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 16, paragrafo 3, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

   «— la formula di denaturazione o d'incorporazione applicata (formule da I H a I L e da II L a II U)».

2. L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 443/77, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— la formula di denaturazione o d'incorporazione applicata (formule da I H a I L e da II L a II U)».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 2 novembre 1982.

Le disposizioni del presente regolamento non riguardano i prodotti venduti

— conformemente al regolamento (CEE) n. 368/77, quando il termine per la presentazione delle offerte per la gara particolare è scaduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,

— conformemente al regolamento (CEE) n. 443/77, quando la data di conclusione del contratto di vendita è anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.
(4) GU n. L 276 del 28. 9. 1982, pag. 17.
(5) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.
(6) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.
(7) GU n. L 22 del 30. 1. 1982, pag. 53.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. DENATURAZIONE

La denaturazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, si effettua aggiungendo a 100 kg di latte scremato in polvere i prodotti sotto specificati, nei quantitativi indicati espressi in kg o in g.

Formula I H

— 100 kg di uno o più prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione degli animali, che garantiscano un tenore minimo di cellulosa greggia, calcolato sulla sostanza secca, di 12,5 % nella miscela con il latte scremato in polvere

e

— 300 g di ferro sotto forma di solfato ferroso eptaidrato

e

— 120 g di rame sotto forma di solfato di rame pentaidrato

e

— 1 000 g di amido.

Formula I I

— 70 kg di uno o più prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione degli animali, che garantiscano un tenore minimo di cellulosa greggia, calcolato sulla sostanza secca, di 12,5 % nella miscela con il latte scremato in polvere

e

— 300 g di ferro sotto forma di solfato ferroso eptaidrato

e

— 125 g di rame sotto forma di solfato di rame pentaidrato

e

— 1 000 g di amido.

Formula I J

— 20 kg di panelli macinati e/o di farina di semi essiccati e sgrassati di colza e/o di ravizzone aventi un tenore pari o superiore a 0,5 % di isotiocianati (ITC) totali e di vinil-5-tio-ossazolidone (VTO), misurato dopo trattamento enzimatico dei glucosinolati

e

— 200 g di ferro sotto forma di solfato ferroso eptaidrato

e

— 120 g di rame sotto forma di solfato di rame pentaidrato

e

— 1 000 g di amido.

Formula I K

— 10 kg di panelli macinati e/o di farina di semi essiccati e sgrassati di colza e/o di ravizzone aventi un tenore pari o superiore a 1,0 % di isotiocianati (ITC) totali e di vinil-5-tio-ossazolidone (VTO), misurato dopo trattamento enzimatico dei glucosinolati

e

— 200 g di ferro sotto forma di solfato ferroso eptaidrato

e

— 130 g di rame sotto forma di solfato di rame pentaidrato

e

— 1 000 g di amido.

Formula I L

— 50 kg di farina di fieno e/o di paglia, con un tenore minimo in cellulosa greggia calcolato sulla materia secca del 35 %

e

— 250 g di ferro, sotto forma di solfato ferroso eptaidrato

e

— 105 g di rame sotto forma di solfato di rame pentaidrato

e

— 1 000 g di amido.

2. DENATURAZIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DIRETTA NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

In caso di incorporazione diretta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino, il prodotto destinato all'alimentazione degli animali contiene non meno del 2 % e non più del 12 % di latte scremato in polvere, nonché, nei quantitativi minimi indicati, espressi in percentuale o in ppm sul prodotto finito, i costituenti e gli additivi sotto specificati, incorporati secondo una delle formule seguenti :

Formula II L

— 3 % di farina di pesce non deodorato o avente ancora odore caretteristico

e

— 40 % di cereali macinati e/o di panelli macinati

e

— 5 % (1) di cellulosa greggia, compresa quella contenuta nei prodotti di cui al trattino precedente

e

— 300 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso eptaidrato.

Formula II M

— 10 % di farina di erba e/o di farina di medica

e

— 30 % di cereali macinati e/o di panelli macinati

e

— 5 % di cellulosa greggia, compresa quella contenuta nei prodotti di cui ai trattini precedenti

e

— 750 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso eptaidrato.

Formula II N

— 6 % di farina di erba e/o di farina di medica

e

— 30 % di cereali macinati e/o di panelli macinati

e

— 5 % di cellulosa greggia, compresa quella contenuta nei prodotti di cui ai trattini precedenti

e

— 750 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso eptaidrato

e

— 45 ppm di rame, compreso quello addizionato sotto forma di solfato di rame pentaidrato.

Formula II O

— 40 % di cereali macinati e/o di panelli macinati

e

— 6 % di cellulosa greggia, compresa quella contenuta nei prodotti di cui al trattino precedente

e

— 360 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso eptaidrato

e

— 45 ppm di rame, compreso quello addizionato sotto forma di solfato di rame pentaidrato.

(1) Quest'aliquota è tuttavia ridotta al 4 % se il prodotto finito è destinato all'alimentazione del pollame ed imballato ed etichettato in conformità.

Formula II P

— 3 % di farina di erba e/o di farina di medica
e
— 30 % di cereali macinati e/o di panelli macinati
e
— 5 % di cellulosa greggia, compresa quella contenuta nei prodotti di cui ai trattini precedenti
e
— 750 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso eptaidrato
e
— 120 ppm di rame, compreso quello addizionato sotto forma di solfato di rame pentaidrato.

Formula II Q

— 40 % di cereali macinati e/o di panelli macinati
e
— 5 % di cellulosa greggia, compresa quello contenuta nei prodotti di cui al trattino precedente
e
— 360 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso eptaidrato
e
— 120 ppm di rame, compreso quello addizionato sotto forma di solfato di rame pentaidrato.

Formula II R

— 60 % di cereali macinati e/o di panelli macinati
e
— 6 % di cellulosa greggia, compresa quella contenuta nei prodotti di cui al trattino precedente
e
— 750 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso eptaidrato
e
— 45 ppm di rame, compreso quello addizionato sotto forma di solfato di rame pentaidrato.

Formula II S

— 50 % di cereali macinati e/o di panelli macinati
e
— 5 % di cellulosa greggia, compresa quella contenuta nei prodotti di cui al trattino precedente
e
— 750 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso eptaidrato
e
— 120 ppm di rame, compreso quello addizionato sotto forma di solfato di rame pentaidrato.

Formula II T

— 60 % di cereali macinati e/o di panelli macinati
e
— 6 % di cellulosa greggia , compresa quella contenuta nei prodotti di cui al trattino precedente
e
— 300 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso eptaidrato
e
— 45 ppm di rame, compreso quello addizionato sotto forma di solfato di rame pentaidrato.

Formula II U

— 50 % di cereali macinati e/o di panelli macinati
e
— 5 % di cellulosa greggia, compresa quella contenuta nei prodotti di cui al trattino precedente
e
— 120 ppm di rame, compreso quello addizionato sotto forma di solfato di rame pentaidrato.

3. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA DENATURAZIONE E ALL'INCORPORAZIONE

A. È vietato sottoporre il latte scremato in polvere, come tale o dopo denaturazione, ad un qualsivoglia procedimento chimico o fisico che possa attenuare o neutralizzare gli effetti della denaturazione ottenuta secondo le formule di cui ai paragrafi 1 e 2.

La disposizione riguarda segnatamente gli agenti sequestranti dei metalli (quali rame, ferro, ecc.) e gli agenti deodoranti o atti a modificare il gusto e l'odore della farina di pesce di cui al capitolo 2 mediante l'eliminazione di uno o più componenti responsabili della percezione gustativa e/o olfattiva, caratteristiche dei prodotti in causa, nonché mediante aggiunta di uno o più componenti che attribuiscono al prodotto un gusto e/o un odore che si sovrappongono a quelli del prodotto originale.

Inoltre, i panelli macinati e le farine di semi essiccati e sgrassati di colza e/o di ravizzone di cui alle formule I J e I K non devono essere stati sottoposti a trattamento termico, neppure in presenza d'acqua, di vapore, ecc., o ad altri trattamenti chimici, microbiologici, ecc., destinati a modificarne la composizione.

Per l'applicazione delle formule di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati, oltre ai prodotti ivi indicati, quelli impiegati come sostanze aventi azione antiagglomerante o fluidificante, aggiunti nei limiti del 2 % calcolato sulla miscela di latte scremato in polvere e dei relativi denaturanti.

B. Devono contenere almeno il 50 % $\frac{m}{m}$ di particelle di dimensione inferiore a 500 micron :

— i prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione degli animali, di cui alle formule da I H a I I ;
— i panelli macinati e le farine di semi essiccati e sgrassati di colza e/o di ravizzone, di cui alle formule I J e I K ;
— i cereali macinati e i panelli macinati nonché la cellulosa sotto le diverse forme, utilizzati separatamente o mescolati fra loro, di cui alle formule da II L a II U ;
— la farina di fieno e/o di paglia di cui alla formula I L.

Per l'applicazione delle formule da I H a I L

— il solfato ferroso deve essere finemente macinato e contenere almeno il 30 % $\frac{m}{m}$ di particelle di dimensione inferiore a 250 micron ;
— il solfato di rame deve essere finemente macinato e contenere almeno il 70 % $\frac{m}{m}$ di particelle di dimensione inferiore a 200 micron ;
— l'amido deve contenere almeno il 50 % $\frac{m}{m}$ di particelle di dimensione inferiore a 80 micron.

La farina di erba e la farina di medica di cui alle formule II M, II N e II P utilizzate separatamente o mescolate fra loro, devono contenere almeno il 50 % $\frac{m}{m}$ di particelle di dimensione inferiore a 300 micron.

Qualora il latte scremato in polvere sia denaturato nel Regno Unito e in Irlanda, sono considerate equivalenti alle dimensioni massime previste per le particelle del prodotto in questione quelle che, in base alla norma BS 410-1976, sono le più vicine ad esse, ma non inferiori.

Il metodo di determinazione degli ITC e del VTO è quello ripreso dal progetto della Norma internazionale ISO/DIS 5504.

Per cereali macinati si intendono i prodotti atti all'alimentazione degli animali ed ottenuti dalla macinazione integrale di avena, orzo o altri cereali o di una miscela degli stessi o di sottoprodotti di cereali addizionati, se del caso, di cellulosa.

Ai sensi del presente regolamento :

— le polpe di barbabietola disidratate e macinate sono assimilate ai cereali macinati ;
— la farina di paglia è assimilata alla farina di erba.

Ai fini della denaturazione del latte scremato in polvere secondo le formule che figurano nel paragrafo 1, l'incorporazione del solfato di rame e dell'amido deve essere operata prima di quella di qualsiasi prodotto impiegato o contemporaneamente ad essa, eccezion fatta per i prodotti utilizzati come sostanze aventi azione antiagglomerante o fluidificante ai sensi del quarto comma della parte A.

C. I quantitativi minimi di prodotti da incorporare nel latte scremato in polvere, secondo le formule di cui al paragrafo 1, sono fissati fatte salve le altre disposizioni relative ai quantitativi massimi di additivi che possono essere contenuti negli alimenti per animali, in particolare le disposizioni adottate conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi negli alimenti per animali.

Il tenore minimo di cellulosa greggia di cui alle formule del paragrafo 2 è richiesto fatte salve le disposizioni adottate conformemente alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.

D. I prodotti addizionati al latte scremato in polvere secondo le formule di cui al paragrafo 1 devono essere ripartiti uniformemente, in modo che due campioni di 50 g ciascuno, prelevati a caso in una partita di 25 kg, diano al dosaggio chimico risultati identici, fatte salve le tolleranze del metodo di analisi applicato.

Per il controllo della denaturazione si applicano le disposizioni adottate conformemente alla direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, concernente l'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.